

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Vito Riggio, sui disagi derivanti dalla cancellazione dei voli della compagnia Ryanair 115

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 115

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (*Rinvio del seguito dell'esame*) 115

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 116

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 116

ALLEGATO (Nuovi ulteriori emendamenti del relatore) 118

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Vito Riggio, sui disagi derivanti dalla cancellazione dei voli della compagnia Ryanair.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è scaduto lo scorso 12 ottobre. Tuttavia la

richiesta non è corredata dalla prevista intesa sancita in sede di Conferenza unificata né sono stati ancora trasmessi il previsto parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della legge delega.

Nella seduta di ieri ha sollecitato il Governo ad assumere iniziative volte a consentire in tempi brevi lo scioglimento della riserva per mettere le Commissioni nelle condizioni di esprimersi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ricorda che l'esame del provvedimento si era interrotto prima dell'esame degli

emendamenti agli articoli 3 e 4 in quanto su tali articoli erano emersi significativi elementi critici in ordine agli emendamenti dell'allora relatore, che hanno imposto una pausa di riflessione e un necessario approfondimento. Sottolinea positivamente che, a seguito di una proficua interlocuzione con il presentatore della proposta di legge e tenendo conto delle possibili soluzioni avanzate dai rappresentanti dei Ministeri interessati, si sono realizzate le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento, essendo pervenuti alla formulazione di alcune proposte emendative che possono rappresentare una soluzione alle due questioni ancora aperte, ossia la definizione del livello di impegno di amministrazioni, enti pubblici e imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero rilevante di addetti e le forme di incentivazione per favorire la diffusione del *car pooling*, in relazione ai quali presenta gli emendamenti 3.1000 e 4.1000 (*vedi allegato*).

Ritiene inoltre utile apportare, sulla base di un suggerimento del proponente, un'ulteriore modifica al testo volta ad escludere, dal novero delle autovetture ammesse al *car pooling*, quelle immatricolate ad uso terzi, per precludere a conducenti professionali (taxi e ncc) la possibilità di fare *car pooling*. Tale questione è oggetto dell'emendamento 2-bis.1000 (*vedi allegato*).

Preannuncia infine il parere favorevole sul subemendamento Schullian 4.01, (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 2 agosto 2016*), che introduce l'articolo 4-bis al testo, avente ad oggetto la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ove riformulato nei seguenti termini: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto che vi è un'intesa dei Gruppi

per fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti agli ulteriori nuovi emendamenti presentati dal relatore nella seduta odierna per lunedì 23 ottobre alle ore 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

NUOVI ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2-bis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.bis. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato esclusivamente con veicoli immatricolati in uso proprio ad una persona fisica ai sensi dell'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

2-bis.1000. Il Relatore.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Attività di promozione del car pooling).

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.

2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (*mobility manager*), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.

4. A garanzia della sicurezza degli utenti di *car pooling*, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di *car pooling* con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti:

a) punti patenti dei conducenti registrati al servizio;

b) assicurazione dei veicoli registrati al servizio;

c) revisione dei veicoli registrati al servizio.

Il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti, nel rispetto della *privacy* degli utenti, si impegnano a fornire ai gestori i dati di cui ai precedenti punti a), b) e c).

3.1000. Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. A ciascuna impresa di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempie alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e realizza e gestisce direttamente servizi di *car pooling* in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di euro 1 milione annuo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione

del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole da « Modifiche » fino a « e altre ».

4.1000. Il Relatore.